Il relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti uffici a seguito di regolare istruttoria.

La Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, definisce gli obiettivi, le modalità̀ di attuazione degli interventi, gli aspetti tecnici, i requisiti minimi di copertura, le aree candidate all’intervento, la stima del fabbisogno complessivo per la costruzione dell’infrastruttura passiva abilitante l’offerta di servizi a banda ultralarga, basati su velocità di connessione uguale o maggiore di 30 Mbps e 100 Mbps, nelle aree del territorio nazionale a fallimento di mercato.

Essa affida al Ministero dello Sviluppo Economico l’attuazione delle suddette misure, anche avvalendosi della società *in house* Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti.

Alla luce di quanto sopra, nell’ottobre del 2015 è stato sottoscritto l’accordo di programma tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, con il quale si definiscono le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese.

Successivamente, nel febbraio del 2016 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno siglato l’Accordo Quadro - in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015 – per la ripartizione tra le regioni delle risorse FSC, necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività̀.

il 26 Luglio 2016 il MISE e la Provincia autonoma di Trento hanno siglato un accordo di programma per lo sviluppo della Banda Ultralarga, a cui ha fatto seguito, in data 2 agosto 2016, la stipula della Convenzione Operativa per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Provincia autonoma di Trento, a valere sul FSC Patto per lo sviluppo della Regione 2014-2020 Delibera CIPE n°65/2015, sul PSR FEASR 2014-2020 e su Fonti Regionali.

In data 8 novembre 2017, la Società Infratel Italia Spa ha sottoscritto, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il contratto con la Società Open Fiber Spa per la posa dell’infrastruttura a banda ultra larga nelle aree bianche a fallimento di mercato nella Provincia autonoma di Trento, dando avvio all’iniziativa. Open Fiber Spa, in qualità di concessionario pubblico, porterà la connettività con banda disponibile oltre i 100 megabit per secondo nella quasi totalità delle unità immobiliari del Trentino, e con banda disponibile oltre i 30 megabit per secondo nelle rimanenti unità immobiliari. Si rileva che tutti i comuni della Provincia di Trento sono oggetto dell’intervento, e l’implementazione del progetto prevede quattro fasi di avanzamento.

Il Comune di XXXX, il cui territorio ricade totalmente/parzialmente tra le cd. *aree bianche* a fallimento di mercato, è interessato a favorire lo sviluppo delle aree del suo territorio non coperte da servizi a “Banda Ultralarga”, tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione, e per questo è interessato a svolgere rapidamente l’iter dei procedimenti amministrativi per l’ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

La realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal “Codice delle comunicazioni elettroniche” (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259).

In data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo, n. 33 pubblicato nella G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

Detto decreto prevede, all’articolo 5, comma 1 che, *“In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall’art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.”;*

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 d.lgs. cit., i Comuni che posseggono o hanno in disponibilità infrastrutture fisiche hanno l’obbligo di concederne l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza per la posa di fibra ottica;

In forza dell’articolo 86, comma 3 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, *“Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni [...] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all’interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”;*

L’articolo 67, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, prevede che, tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all’articolo 28 del Codice della Strada e l’Ente proprietario della Strada, possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l’uso o l’occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite.

Ciò detto, si evidenzia che, per assicurare la celere realizzazione sul territorio comunale dell’infrastruttura pubblica di telecomunicazione in oggetto, è necessario procedere alla stipula dell’allegata convenzione con Infratel Italia spa.

Tale convenzione - la quale non comporta oneri finanziari diretti o indiretti per l’Amministrazione - definisce le modalità di reciproca interazione tra Infratel Italia Spa e il Comune per la realizzazione e manutenzione della rete a banda ultralarga, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione e spostamento delle relative infrastrutture.

Al fine di accelerare le tempistiche di attivazione del Servizio e rientrare dunque tra le aree assistite da priorità d’intervento, si intende procedere tempestivamente alla sottoscrizione della Convenzione con Infratel Italia - soggetto attuatore del “Programma per lo sviluppo della Larga Banda in tutte le aree sottoutilizzate del paese” ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 80/05 - in modo da agevolare i lavori dell’operatore aggiudicatario al momento in cui opererà sul territorio.

**LA GIUNTA COMUNALE**

preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, corredata dal solo parere di regolarità tecnica in quanto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria dell’ente, ai sensi dell’art. 56 e 56-ter della L. R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata da ultimo con L.R. 15 dicembre 2015, n. 31, reso dal XXXXX, così come allegato “allegato A” alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto lo schema di convenzione ad oggetto “*Convenzione per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga*”, da sottoscrivere con Infratel Italia spa;

Udita e condivisa la relazione e ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento;

Visto il d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” contenente la disciplina per la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica;

Visto il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 che ha introdotto misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'Ordinamento del Personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 2/L;

Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'Ordinamento Contabile e Finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con DPReg. 28.05.1999 n. 42/L come modificato con DPReg. 01.02.2005 n. 4/L;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano separatamente con riguardo all’immediata eseguibilità da conferire alla presente, allo scopo di consentire la celere definizione di ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere del tempo,

**delibera**

1. di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

2. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato schema di convenzione per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga – che si compone di 9 articoli – da stipulare tra il Comune di XXXXX e Infratel Italia Spa, soggetto attuatore del “Programma per lo sviluppo della Larga Banda in tutte le aree sottoutilizzate del paese” ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 80/05, depositato in atti;

3. di dare atto che la sottoscrizione della presente convenzione non comporterà alcun onere economico a carico del Comune di XXXX;

4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 1;

5. di demandare al Segretario comunale ed agli Uffici, per i quali il presente provvedimento equivale ad atto di indirizzo, l’assunzione degli atti di competenza al fine di procedere con la massima celerità a dare attuazione al presente provvedimento;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione distinta ed unanime resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 79 del Testo unico delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;

7. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

- ed, ai sensi della Legge 241/90 e ss. mm., della L.P. 23/92 e della L.R. 31 luglio 1993 n. 13:

* -  ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
* -  ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.